

Circolare 28/2023

Verona – luglio 2023

CCNL APPLICABILI AL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

L'INL ha colto l'occasione della richiesta di chiarimenti inoltrata dall'Anisa (Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio), la quale ha richiesto *"di voler specificare che i Ccnl comparativamente più rappresentativi applicabili dalle aziende e, quindi al personale impiegato nell'ambito dei servizi inerenti le attività di sorveglianza antincendio, in ragione delle peculiarità dell'attività stessa, sono esclusivamente il CCNL "Sorveglianza Antincendio" e, soprattutto per ciò che concerne l'ambito portuale, il CCNL "Guardie ai Fuochi"*, per tornare sull'argomento dei Ccnl da applicare al rapporto di lavoro in occasione di servizi in appalti pubblici. Più precisamente, con la nota n. 687, l'INL, ricordando le disposizioni del codice dei contratti pubblici, chiarisce che le imprese che impiegano personale nell'ambito di appalti pubblici e concessioni debbono necessariamente applicare un contratto collettivo stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e – aspetto ugualmente determinante – quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Alternativamente la disciplina richiamata, in caso di applicazione di un diverso contratto, richiede che vengano applicate le medesime tutele normative ed economiche oggetto della dichiarazione di equivalenza di cui al comma 4, articolo 11, Decreto Legislativo 36/2023 e delle verifiche di cui al successivo articolo 110.

Ne consegue che, qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta nei citati settori emergano circostanze diverse, ad esempio relative all'applicazione di contratti collettivi privi dei citati requisiti, il personale ispettivo informerà la stazione appaltante e provvederà ai necessari recuperi contributivi e retributivi.

Ciò vale, evidentemente, anche per il settore relativo ai servizi inerenti alle attività di sorveglianza antincendio, rispetto al quale anche il vigente decreto del MIps relativo al costo medio orario del lavoro è determinato a livello nazionale con riferimento al *"Ccnl delle guardie ai fuochi"* e con riferimento al *"Ccnl per il settore sorveglianza antincendio"*.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato